COMUNE DI COMO
Il Sindaco

Como, 10 dicembre 2015

Al Consigliere Comunale
Alessandro Rapinese

SEDE

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 19 novembre 2015 prot. 58744, trasmetto in allegato la nota di risposta in data odierna dell'Assessore Frisoni.

Cordiali saluti

Dott. Mario Lucini

/pm

COMUNE DI
COMO

L'ASSESSORE **Paolo Frisoni**

Bilancio – Politiche Finanziarie e Tributarie – Polizia Locale – Sicurezza Civica – Protezione Civile – Attività economiche

Como, 10 Dicembre 2015

Al Gentile Sig. Sindaco
Dott. Mario Lucini
SEDE

OGGETTO: Interrogazione presentata dal cons. Alessandro Rapinese (prot. 58744 del 19/11/2015)

Gentile signor Sindaco,

in merito all'interrogazione presentata dal Consigliere Alessandro Rapinese (prot. 58744 del 19/11/2015), allego le informazioni ricevute dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Comandante Donatello Ghezzo, condivise da questo assessorato.

.

Cordiali saluti

Rag. Paolo Frisoni

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
www.comune.como.it

OGGETTO: *risposta ad interrogazione presentata dal consigliere comunale Rapinese (prot. 58744 del 19/11/2015)*

Il Codice della Strada all'art. 54 lett. m) classifica autocaravan (i cd "camper") come *veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.*
All'art. 185 viene detto testualmente che "*I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli*". Il medesimo articolo ammette l'istituzione di una tariffa maggiorata del 50% nei parcheggi a pagamento rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Non v'è dunque alcuna possibilità di impedire la sosta delle autocaravan in piazzale Somaini e in tutti gli altri parcheggi cittadini, allorché tali limitazioni siano giustificate unicamente dalla particolare tipologia del veicolo di cui trattasi e non da eventuali ragioni tecniche legate alla strada o alla circolazione. A tal proposito si è pronunciato il Ministero degli Interni, con circolare 277 del 15 gennaio 2008 in cui si è precisato che qualsiasi tipo di limitazione alla circolazione e alla sosta dei camper è illegittima qualora il veicolo poggi sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e senza occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro. Ciò significa che **è assolutamente illegittimo consentire il transito o la sosta in determinate strade o parcheggi alle sole autovetture, precludendo l'accesso ai camper**.
Il Codice della Strada parla chiaro: i camper sono autoveicoli, e come tali devono essere trattati, soggetti dunque alle norme previste per gli altri autoveicoli. **Cosa diversa è l'attività di campeggio, che può essere legittimamente vietata**: l'apertura di porte e finestre e l'utilizzo di cunei di stazionamento rientrano nella definizione di "campeggiare", ma qualora non intervengano tali fattori, un camper potrà sostare all'interno di qualsiasi area in cui è consentito il transito e/o la sosta alle altre autovetture. La Circolare Ministeriale si è espressa molto chiaramente, anche per quanto riguarda l'illegittimità delle così dette **"barre anti-camper"**, poste all'ingresso di alcuni parcheggi, ad un'altezza di 200-220cm, in modo da precludere l'accesso ai camper. Sono state dichiarate infondate anche le ordinanze di divieto emesse da alcuni Comuni con il pretesto di frenare gli abusi nello scarico delle acque reflue del camper e prevenire così la diffusione di eventuali infezioni. Le ragioni della Circolare sono palesi: ogni camper dispone di appositi serbatoi per la raccolta di tali liquidi, e dunque non c'è alcun pericolo per l'igiene pubblica. Lo scarico abusivo dei serbatoi è ovviamente vietato, ed esistono a riguardo apposite sanzioni.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Comandante del Corpo
Dott. *Donatello Ghezzo*

Como 01 dicembre 2015

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como
Sede Operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como
Tel. 031 252.701-702

C.F. 80005370137 – P.IVA 00417480134
www.comune.como.it
Email: ghezzo.donatello@comune.como.it
polizialocale@comune.pec.como.it